

per la parte costituita da differenza di retribuzione, è destinato ad esaurirsi negli esercizi futuri atteso che entro il 31 dicembre 1958 i singoli interessati avrebbero in ogni caso maturato il massimo degli scatti (3 trisenni) dal giorno della promozione conseguita sotto la data del 1° gennaio 1950.

Dunque il Consulente Sindacale dotto De-Bernardinis ha espresso parere favorevole ad una transazione avente carattere autonomo rispetto al giudicato Benini-Alberghina ed effetto liberatorio per ogni altra questione interpretativa connessa con l'art. 13 del C.C.S. 1941.

Quanto sopra si sottopone al Comitato Permanente ed al Consiglio di Amministrazione per opportuna conoscenza e per le determinazioni che riterranno di adottare, proponendosi una trattativa sindacale al riguardo da condurre, come di consueto, dai nostri Consulenti Sindacali.

Il Direttore generale, vista la suesposta relazione del Servizio Legale, sottopone quanto in essa contenuto al preventivo esame del Comitato Permanente.

Il Comitato esprime parere favorevole ed invia al Consiglio.